

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

~~COPIA/ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 18

Categoria V Classe II

OGGETTO: D.Lgs. 118/2011 artt. da 11-bis a 11-quinquies e Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011: il Bilancio Consolidato. Definizione Gruppo Amministrazione Pubblica. Approvazione elenchi per l'anno 2018.

L'anno **2018** il giorno **27** del mese di **settembre** alle ore **13,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

il Commissario Straordinario, dott. **DEMETRIO MARTINO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità tecnica contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

ritenuta meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000)**

Proponente: Responsabile Settore Finanziario dott. Raffaele Campanile

D.Lgs. 118/2011 artt. da 11-bis a 11-quinquies e Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011: il Bilancio Consolidato. Definizione Gruppo Amministrazione Pubblica. Approvazione elenchi per l'anno 2018.

Vista la Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale che, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 stabilisce che vengono definiti e individuati "...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati...";

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi che, all'art. 11-bis, comma 1, recita "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e di criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4" e al comma 3 specifica "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, ...";

Visto, inoltre, il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 che, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni con l'articolo 147-quater del TUEL, ha disposto che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

Richiamato il punto 2 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il "gruppo amministrazione pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Richiamato altresì il punto 3 dell'Allegato A/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Richiamato infine il punto 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato" del citato Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 che testualmente recita "Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **Impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e

senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).”;

Esaminato e valutato l'elenco delle partecipazioni dell'Ente (elenco 1. **enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica**) nonché i legami tra la singola società e la capogruppo così da soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta;

Visto che che gli enti e aziende partecipate dall'Ente risultano essere

Organismo / Ente / Società	Quota in %	tipologia
CONSORZIO DEI SERVIZI CIMITERIALI – FRATTAMAGGIORE-GRUMO NEVANO - FRATTAMINORE	28%	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
ACQUEDOTTI SCPA	2%	SOCIETA' PARTECIPATA

Considerato che per l'anno 2017 il principio contabile allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 stabiliva che costituivano componenti del “gruppo amministrazione pubblica” le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione e, quindi, per tale principio la Società Acquedotti S.c.p.A. in quanto non a totale partecipazione pubblica, la stessa non veniva inserita nell'elenco di enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazioni pubbliche;

Rilevato che il principio contabile allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 stabilisce che dall'anno 2018 costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” e sono soggette al consolidamento, con riferimento al bilancio 2017, le società partecipate indirettamente e le società affidatarie di servizi non interamente detenute da soggetti pubblici (società miste), sempre che non superino le percentuali di partecipazione previste, ossia il 10% se quotate in borsa ed il 20% se non quotate;

Considerato che la Società Acquedotti S.c.p.A. non è quotata in borsa e che la partecipazione di questo Ente è pari al solo 2% del capitale sociale, la stessa non può essere inserita nell'elenco di enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto di approvare i due elenchi così come sotto riportati:

1. Enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica

Organismo / Ente / Società	Capitale Sociale	Quota in € posseduta dal Comune	Quota in %	G.A.P.
CONSORZIO DEI SERVIZI CIMITERIALI – FRATTAMAGGIORE-GRUMO NEVANO - FRATTAMINORE			28%	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

2. Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato

Organismo / Ente / Società	Capitale Sociale	Quota in € posseduta dal Comune	Quota in %	Tipologia
CONSORZIO DEI SERVIZI CIMITERIALI – FRATTAMAGGIORE-GRUMO NEVANO - FRATTAMINORE			28%	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

Viste le note n. 8760 del 10.08.2018 del Sub Commissario dott. G. De Santis di ricognizione degli organismi partecipati per la definizione dell'area di consolidamento e n. 8891 del 22.08.2018 del Responsabile del Settore Politiche sociali di risposta in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

PROPONE

di approvare i due elenchi 1) enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e 2) enti, aziende e società che compongono il bilancio consolidato, così come di seguito riportati:

1. Enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica

Organismo / Ente / Società	Capitale Sociale	Quota in € posseduta dal Comune	Quota in %	G.A.P.
CONSORZIO DEI SERVIZI CIMITERIALI - FRATTAMAGGIORE-GRUMO NEVANO - FRATTAMINORE			28%	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

2. Enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato

Organismo / Ente / Società	Capitale Sociale	Quota in € posseduta dal Comune	Quota in %	Tipologia
CONSORZIO DEI SERVIZI CIMITERIALI - FRATTAMAGGIORE-GRUMO NEVANO - FRATTAMINORE			28%	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

di dare mandato al Responsabile preposto di comunicare agli organismi/enti/società interessate le risultanze della presente deliberazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

25/9/18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott. Raffaele Zampanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addì

26.9.2018

Il Segretario Generale

dott. Vittorio Ferrante

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Demetrio Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 27/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/09/2018

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2018

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante